

Boscolo&Partners è uno studio di commercialisti altamente specializzato in materia fiscale, commerciale, societaria e giuslavoristica con oltre 40 anni di storia.



Fondato nel 1983, oggi lo studio si distingue per vocazione internazionale e multisetorialità dei servizi offerti ed è uno dei principali player del Nord Italia dove conta 4 sedi, 12 partners, e un team di 50 persone. B&P è inoltre direttamente presente in Romania ed in Serbia, ed è parte del network Crowe, presente in 130 nel mondo.

Trieste, 12 maggio 2025

Sigg.ri Clienti
Loro indirizzi e-mail

Oggetto: AMMINISTRATORI DI SOCIETA'. OBBLIGO DI ISCRIZIONE DELLA PEC NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

1. LA LEGGE DI BILANCIO 2025 E LA NOTA MINISTERIALE

Con Nota protocollo n. U.0043836 del 12.03.2025 il **Ministero delle imprese** ha diramato le istruzioni a chiarimento della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (**Legge di Bilancio 2025**), la quale ha previsto l'**obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria**.

È lo stesso Ministero a riconoscere che *“La disposizione normativa, non perfettamente coordinata con il contesto normativo in cui è inserita, determina la necessità di fornire indicazioni interpretative volte a consentirne una applicazione conforme alla ratio delle disposizioni vigenti e uniforme sul territorio nazionale”*.

2. DECORRENZA DELL'OBBLIGO – PERIODO TRANSITORIO

Per tutte le **società costituite a decorrere dal 1° gennaio 2025** vi è l'obbligo, al momento della prima iscrizione nel Registro delle imprese, di comunicare non solo l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (**PEC**) della società ma anche quello degli amministratori.

Per le **società già iscritte al Registro delle imprese** alla predetta data del 1° gennaio 2025, la Nota ministeriale fa presente che, in assenza di un espresso termine di adempimento previsto dalla legge, il **termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori viene fissato il 30 giugno 2025**.

3. SOGGETTI OBBLIGATI

L'articolo 1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 estende l'obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori *«di imprese costituite in forma societaria»*.

Dunque, in base a quanto indicato nella Nota, **ricadono** nell'adempimento:

- sia le **società di persone**;
- sia le **società di capitali**;

mentre i soggetti **esclusi** sono:

- le **società semplici** (ad eccezione delle **società semplici che esercitano attività agricola** e le **società di mutuo soccorso**);
- i **consorzi**, anche con attività esterna, nonché le **società consortili**.

La **rete di imprese**, se si è dotata di un fondo comune e svolge un'attività commerciale rivolta ai terzi, laddove si è iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese acquisendo la soggettività giuridica, soggiace all'obbligo.

4. SOGGETTI OBBLIGATI – AMMINISTRATORI

L'obbligo, come detto, riguarda gli **amministratori** ma anche i **liquidatori** di società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale.

La Nota ministeriale sottolinea che il riferimento dell'obbligo è alle **persone che svolgono l'incarico** e non all'organo in quanto tale: ciò comporta che **in presenza di una pluralità di amministratori dell'impresa, per ogni amministratore debba essere comunicata la PEC**.

5. AMMISSIBILITÀ DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLA SOCIETÀ'

La formulazione testuale della disciplina normativa non reca espresse limitazioni né preclusioni in ordine all'indirizzo PEC prescelto dall'amministratore e oggetto di obbligatoria comunicazione al Registro delle Imprese.

Nel silenzio della norma, parrebbe pertanto in linea di principio non rifiutabile l'iscrizione per l'amministratore del medesimo indirizzo di posta elettronica certificata della Società.

Tuttavia, il Ministero, rispondendo alle ipotesi dottrinali riferite all'argomento, nella Nota, precisa che **l'amministratore non può scegliere di comunicare per le comunicazioni che lo riguardano l'indirizzo PEC della Società**. Ciò in quanto, con la direttiva del 22 maggio 2015, è prescritto che la PEC dell'impresa comunicata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere «*nella titolarità esclusiva della medesima*».

Secondo la Nota ministeriale, le imprese che nel frattempo dovessero aver optato per la coincidenza dei due recapiti comunicando alla competente Camera di Commercio, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, il medesimo domicilio digitale dell'impresa anche quale indirizzo PEC dei propri amministratori, devono conformarsi alle indicazioni fornite entro il termine del 30 giugno 2025.

6. AMMINISTRATORE CON PLURALITÀ DI INCARICHI

Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l'incarico di amministratore in favore di una **pluralità di imprese**, potrà indicare:

- per ciascuna di esse un medesimo indirizzo PEC;
- ovvero a propria scelta, può dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di società.

7. PRIMA COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'INFORMAZIONE

Per quanto il termine per adeguarsi, come già detto, è fissato al 30 giugno 2025, la comunicazione al Registro delle Imprese deve essere effettuata anche prima di tale termine, in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell'amministratore, nonché della nomina del liquidatore.

8. DIRITTI DI SEGRETERIA

La comunicazione della PEC dell'amministratore in carica è esente da oneri.

Viceversa, la comunicazione o la variazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore presentata congiuntamente alla domanda di iscrizione o deposito di un atto (ad esempio, della nomina o del rinnovo dell'amministratore medesimo) al registro delle imprese resta invece soggetta alla ordinaria disciplina concernente i diritti di segreteria.

9. MANCATO ADEMPIMENTO - CONSEGUENZE

La comunicazione della PEC dell'amministratore è un elemento informativo obbligatorio.

Ne consegue che a fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all'obbligo, la CCIAA sospende il procedimento, assegnando all'impresa un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, per l'integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

10. SANZIONI PECUNIARIE

Sotto il profilo sanzionatorio, la norma in commento non prevede una sanzione specifica e, di conseguenza, si applica la sanzione prevista dall'**articolo 2630 del codice civile**, in forza del quale «*è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro chiunque, essendovi tenuto per legge a causa dell'e funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro dell'e imprese*», salva la riduzione dell'importo della sanzione ad 1/3 nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «*nei trenta giorni successivi a/la scadenza dei termini prescritti*».

11. **NOTA BENE. L'INTERPRETAZIONE DIVERGENTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO**

A seguito delle Nota ministeriale, Unioncamere ha ritenuto opportuno avviare ulteriori confronti con gli Uffici ministeriali, allo scopo di dirimere le criticità interpretative emerse e alcune Camere di Commercio sono intervenute inviando specifiche comunicazioni alle Associazioni di categoria e agli Ordini professionali, con le quali sono state individuate soluzioni interpretative in parte divergenti con quelle ministeriali.

In particolare, le CCIAA del Triveneto, prevedono che, **nella prima fase di applicazione:**

- **la PEC dell'amministratore può coincidere con quella della Società;**
- **per le società già costituite all'1.1.2025, la PEC dell'amministratore va comunicata in caso di presentazione della domanda di iscrizione di modifiche del contratto sociale dalle quali deriva la nomina / rinnovo della carica di un amministratore / liquidatore.**

Nelle Comunicazioni delle CCIAA, inoltre, non trova conferma il termine del 30.6.2025 individuato dal Ministero.

12. INDICAZIONI OPERATIVE E ASSISTENZA DELLO STUDIO

Allo stato, **il nostro Studio intende conformarsi alle ragionevoli indicazioni delle Camere di Commercio e, laddove incaricato specificamente della comunicazione prevista dalla Legge di Bilancio 2025 o ai fini dell'espletamento delle pratiche affidate per le quali è prevista l'indicazione della PEC per gli amministratori, provvederà ad indicare l'indirizzo PEC della Società.**

Resta ferma la possibilità, per gli amministratori dei soggetti obbligati, laddove intendano uniformarsi da subito all'interpretazione ministeriale, di comunicare in tempo utile i propri indirizzi PEC personali allo Studio all'indirizzo area_pratiche@crowe-boscolo.it, affinché lo Studio possa espletare le pratiche allo stesso affidate.

13. IMPORTANZA DEL MONITORAGGIO COSTANTE DELLA CASELLA PEC

Si rammenta che la PEC consente di dare per notificata la comunicazione trasmessa dal mittente alla data di avvenuta consegna contenuta nel messaggio generato dal gestore di posta elettronica certificata. In particolare, gli atti tributari, sia quelli impositivi che quelli della riscossione, possono essere notificati anche a mezzo PEC.

Per quanto precede, **per tutti i soggetti dotati di PEC, è di assoluta importanza istituire idonee procedure organizzative che permettano un monitoraggio costante della casella PEC.**

In difetto, vi è il rischio che la corrispondenza (compresi gli atti impositivi o della riscossione) risulti correttamente ricevuta senza che il destinatario ne abbia preso effettiva visione, producendo, quindi, tutti gli effetti di legge.

In proposito una semplice procedura di controllo può consistere nell'attivazione dell'inoltro automatico delle PEC alla casella di posta elettronica ordinaria.

Cordiali saluti
Boscolo & Partners

Boscolo & Partners.

Contact Information:

Trieste

Via Dante Alighieri 5

+39 040 06 42 411

trieste@crowe-boscolo.it

Pordenone

Corso Giuseppe Garibaldi 66

+39 0434 1834211

pordenone@crowe-boscolo.it

Conegliano

Corte delle Rose 68

+39 0438 1550365

conegliano@crowe-boscolo.it

desk Milano

c/o Crowe Bompani Spa

Via Leone XIII, 14

+39 02 45391500

www.crowe.com/it/crowebompani

Dal 2018 Boscolo & Partners è associato al network Crowe.


About Us

Crowe Global è classificata tra le prime 8 reti commerciali globali con oltre 200 società indipendenti di servizi di contabilità e consulenza indipendenti in oltre 130 paesi in tutto il mondo.

Le aziende associate a Crowe Global si caratterizzano per l'impeccabile qualità dei servizi erogati, che vengono integrati con grande efficacia e per un insieme comune di valori fondamentali che guidano le decisioni quotidiane.

Ogni azienda è affermata come leader nella propria comunità imprenditoriale nazionale ed è gestita da persone native del posto, fornendo così una conoscenza delle leggi e dei costumi locali che è importante per i clienti che intraprendono nuove iniziative o si espandono in altri paesi.

Le aziende associate a Crowe Global sono note per il loro servizio personale alle imprese private e pubbliche di tutti i settori e si sono costruite una reputazione internazionale nei settori della revisione contabile, fiscale e dei servizi di consulenza.



I nostri partners

Pompeo Boscolo
Giorgio Bommarco
Luigi Bittolo Bon
Gianluca Dan
Roberto Falato
Giovanna Pauluzzi

Mauro Marchetto
Stefano Miccio
Michele Nasti
Laura Battistuzzi
Marco Posocco
Roberto Turchetto

www.crowe.com/it/boscolo